



PROVINCIA DI FERMO

Regolamento Provinciale per Forniture e Servizi in economia

Articolo 3, comma 4^o, e articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Articolo 125, Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163

Articolo 12 D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 17.09.09

A cura del Servizio Appalti, Contratti, Legale e Contenzioso

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	Pag. 3
Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia.....	Pag. 3
Art. 3 – Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi.....	Pag. 3
Art. 4 – Limiti economici agli interventi in economia.....	Pag. 4

TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI

Art. 5 – Forniture in economia.....	Pag. 4
Art. 6 – Servizi in economia.....	Pag. 6
Art. 7 – Altre ipotesi di ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi.....	Pag. 7
Art. 8 - Beni e servizi convenzionati con categorie protette.....	Pag. 8
Art. 9 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....	Pag. 8
Art. 10 – Interventi misti.....	Pag. 9
Art. 11 – Norma di salvaguardia.....	Pag. 10

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 12 – Responsabile del servizio e responsabile del procedimento.....	Pag. 10
Art. 13 – Esecuzione delle forniture e dei servizi in economia mediante cottimo.....	Pag. 10
Art. 14 – Atti della procedura.....	Pag. 11
Art. 15 – Scelta del contraente.....	Pag. 12
Art. 16 – Aggiudicazione ed affidamento.....	Pag. 12
Art. 17 – Contratti aperti.....	Pag. 13
Art. 18 - Mezzi di tutela per inadempimento.....	Pag. 13
Art. 19 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.....	Pag. 14

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Compiti e funzioni dell’UOC Provveditorato.....	Pag. 14
Art. 21 – Verifica.....	Pag. 14
Art. 22 – Elenchi operatori economici.....	Pag. 14

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente <<Codice>>), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'affidamento ad alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si intende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni alla Provincia, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 – Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.
4. E' preferibile il ricorso al mercato elettronico CONSIP o agli altri eventualmente istituiti su base locale o settoriale.

Art. 4 – Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento in economia non può superare l'importo di euro 206.000,00.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal presente regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma 1^o è automaticamente adeguato in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art.28 D.Lgs.163/2006.

TITOLO II – INTERVENTI ORDINARI

Art. 5 – Forniture in economia

1. Possono essere affidate in economia le forniture di beni per uffici e servizi provinciali o, comunque, a carico della Provincia in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) realizzazione di stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - f) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - g) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - h) combustibile per il riscaldamento degli immobili;

- i) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - j) materiali per la pulizia;
 - k) attrezzature per il gioco e per l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
 - l) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali nonché sale ad uso stradale;
 - m) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - n) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - o) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla Legge n. 717/49;
 - p) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - q) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento di contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento delle regolare esecuzione della fornitura;
 - r) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - s) veicoli e loro noleggi per l'effettuazione di servizi di competenza provinciale;
 - t) carburanti e lubrificanti per veicoli;
 - u) manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli compresi i loro allestimenti e gli acquisti di pezzi di ricambio;
 - v) acquisto di attrezzature varie per funzionamento autoparco;
 - w) vernici per segnaletica orizzontale;
 - x) segnaletica di tipo verticale.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - d) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica verticale).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi qualora anch'essi da eseguirsi in economia.

Art. 6 – Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore della Provincia o, comunque, a carico della medesima in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B del Codice, come segue:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi, impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
 - j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - k) mezzi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione degli edifici, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili

in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- o) servizi di manutenzione delle reti di monitoraggio dell'aria e dell'acqua;
 - p) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - q) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - r) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili provinciali, del territorio e di manifestazioni;
 - s) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - t) servizi sociali e sanitari di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio;
 - u) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, "Altri servizi", al Codice:
- a) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - b) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - c) servizi legali;
 - d) servizi tecnici di cui all'articolo 8, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - e) servizi di sgombero neve;
 - f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente la procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori o alla fornitura di beni anch'essi da eseguirsi in economia.

Art. 7 – Altre ipotesi di ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentita nelle ipotesi di cui all'art.125, 10° comma, lett. a), b), c) e d) D.Lgs.163/2006

Art.8 - Beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 5, 6 e 14 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 9 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e di ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse con l'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti alla geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 11.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di

- affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
- 1) condizioni favorevoli per la Provincia desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne alla Provincia o ad altre risorse messe a disposizione dalla Provincia;
 - 6) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a).
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno alla Provincia, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi;
7. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 10 – Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 11 – Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 12 – Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione opera a mezzo del Dirigente del servizio competente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Dirigente del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento restano a carico del responsabile del servizio.
3. Il Dirigente del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Al Dirigente del servizio compete l'acquisizione del Codice Identificativo Gare (CIG) all'avvio della procedura di gara. Sono esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro. Il Dirigente del servizio provvede al pagamento del contributo corrispondente al CIG acquisito. Le Imprese che intendano partecipare alla gara sono tenute al versamento dello stesso contributo. Sono esonerati dal pagamento del contributo i contratti il cui importo a base di gara è inferiore a 150.000 euro. Sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo e della richiesta del codice identificativo le seguenti fattispecie: le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del Codice; l'individuazione di partner privati nell'ambito di società miste; i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice.
5. Il Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato svolge funzioni di consulenza e di predisposizione della modulistica inerenti alle procedure di cottimo su richiesta del Dirigente del servizio competente.

Art. 13 – Esecuzione delle forniture e dei servizi in economia mediante cottimo

1. L'avvio della procedura di gara informale è disposto con determinazione assunta ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente del servizio competente, con la quale viene altresì approvato il capitolato d'oneri (o il foglio patti e condizioni).
2. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Dirigente di cui all'articolo 12 richiede preventivi ad almeno cinque ditte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

3. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto dei beni da fornire o del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del bene o del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di fornitura della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
4. Le ditte da invitare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie, previamente verificati dal Dirigente di cui all'articolo 12.
5. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice per importi superiori a € 20.000,00, oppure mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento o d'apposita lettera con la quale il Dirigente di cui all'articolo 12 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi per importi inferiori a € 20.000,00; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera di invito.
6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere utile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00. In tal caso la fornitura di beni e la prestazione di servizi devono essere effettuate dal Dirigente del procedimento di cui all'art.12 mediante lettera d'ordine contenente almeno:
 - la descrizione dei beni o dei servizi oggetto dell'ordinazione;
 - la quantità e il prezzo unitario e complessivo della fornitura o del servizio;
 - gli estremi contabili (capitolo di PEG e codice di impegno di spesa).

Art. 14 – Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica.

2. Qualora la tipologia della fornitura o del servizio e le modalità del loro espletamento richiedano una articolata descrizione, il Dirigente di cui all'articolo 12 predispose un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora la tipologia della fornitura o del servizio e le modalità del loro espletamento non presentino particolari difficoltà nell'individuazione o siano di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Dirigente di cui all'articolo 12 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 – Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
 - b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Dirigente del servizio che provvede a sottoscrivere la scrittura privata semplice o la lettera d'ordinazione o il foglio patti e condizioni o il capitolato d'oneri o la determinazione di affidamento.
3. Il Dirigente del servizio di cui all'art.12 può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
4. La seduta di gara, nel caso di scelta del contraente con il prezzo più basso, è presieduta dal Dirigente del servizio o suo delegato con l'assistenza di un dipendente del Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato (se richiesta), in seduta pubblica ed il suo esperimento viene riportato nella determinazione di affidamento.
5. La seduta di gara, nel caso di scelta del contraente con l'offerta economicamente più vantaggiosa, è presieduta dal Dirigente del servizio o suo delegato avvalendosi di due dipendenti dell'amministrazione con esperienza nella materia oggetto dell'affidamento in qualità di esperti. La verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche viene eseguita in seduta pubblica, mentre l'esame delle offerte tecniche viene svolto in seduta riservata.
6. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con la determinazione di affidamento; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non sia stato già effettuato in precedenza.
7. A cura del Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato verrà effettuata la pubblicazione degli affidamenti dei cottimi fiduciari all'albo pretorio e sul sito internet della Provincia.

Art. 16 – Aggiudicazione ed affidamento

1. L'affidamento avverrà con determinazione del Dirigente del servizio indicante le modalità di formalizzazione prescelte.
2. L'atto di cottimo deve indicare :
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) le modalità di realizzazione;
 - d) il termine di ultimazione delle forniture o delle prestazioni;

- e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista;
 - g) le eventuali garanzie richieste ai sensi dell'art.113 D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. All'atto di cottimo deve essere allegata l'offerta della ditta affidataria.
 4. Ogni servizio dell'Ente deve istituire un apposito "Registro Atti Privati del Servizio", avente solo una funzione documentale con valenza interna, nel quale vengono annotati in ordine cronologico e con numero progressivo tutti gli atti aventi valenza contrattuale sottoscritti dal Dirigente del servizio, provvedendone inoltre alla custodia e raccolta.

Art. 17 – Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il Dirigente di cui all'articolo 12 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte e di efficacia del contratto il Dirigente di cui all'articolo 12, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 18 - Mezzi di tutela per inadempimento

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. In caso di inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione, previa ingiunzione, è dichiarata per iscritto dal Dirigente del servizio di cui all'art.12, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante con i provvedimenti previsti dall'art.138 D.Lgs.163/2006.

Art. 19 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal Dirigente di cui all'articolo 12, mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il Dirigente di cui all'articolo 12, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì attestazione di regolare esecuzione;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Compiti e funzioni dell'Ufficio Provveditorato

L'Ufficio Provveditorato provvede all'approvvigionamento dei beni e dei servizi di interesse generale necessari per il funzionamento degli uffici provinciali ed alla tenuta del relativo magazzino.

Art. 21 – Verifica

1. Tutte le forniture in economia sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione dall'acquisizione;
2. L'attestazione di regolare esecuzione per forniture di importo liquidato inferiore a euro 10.000,00 è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b);
3. L'attestazione è apposta da soggetti nominati dal Dirigente di cui all'articolo 12, competenti in ragione della fornitura da eseguire o del servizio da prestare.

Art. 22 – Elenchi operatori economici

Il Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato cura la formazione e la tenuta di elenchi di operatori economici che hanno fatto richiesta in modo autonomo di essere invitati a procedure di gare o anche a seguito di espletamento di eventuali procedure ad evidenza pubblica.